

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **482/1988** (ECLI:IT:COST:1988:482)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **20/04/1988**

Deposito del **27/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9193 9194**

Atti decisi:

N. 482

ORDINANZA 20-27 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo 1981, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13 (concernente il trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso in qualità di "assuntore" è riconoscibile per intero fino ad un massimo di venti anni anteriori al 1° gennaio 1958, salvo che non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 1236 del 1959;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola la proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la quantità del lavoro prestato, allorché esclude dall'ammissione a riscatto - e, quindi, dalla valutabilità a fini pensionistici tutto il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta, ancorché trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza, con conseguente diversità di trattamento, in ordine alla valutazione degli anni di "assuntorato", fra chi ha prestato per lungo periodo il relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;

che la parte privata si è costituita spiegando conclusioni di segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve aversi riguardo altresì al precetto di cui all'art. 38 Cost., che è disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (sent. n. 128/73) e non appare in contrasto con l'impugnata disposizione limitativa della riscattabilità del servizio di "assuntoria", la quale non preclude il diritto del lavoratore di vedersi assicurati "mezzi adeguati" alle sue esigenze di vita, in caso di vecchiaia;

che, inoltre, il servizio di "assuntoria", solo a far data dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti, l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri dipendenti ferroviari, con elementi di novità e diversità rispetto alla pregressa situazione, regolata da speciali capitoli;

che la diversa "qualità" del lavoro prestato anteriormente a quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua automatica ricongiungibilità, a fini pensionistici, al servizio successivamente prestato;

che la riscattabilità costituisce un beneficio discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti trovano giustificazione sia nella necessità di riferirsi a situazioni di non antichissima data e perciò più facilmente documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilità finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva comportare a carico del bilancio dello Stato;

che il corretto esercizio della discrezionalità legislativa vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.